



Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Naturalizzazione (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i154.html>)

## Naturalizzazione

Per acquisire la cittadinanza svizzera sono necessarie l'autorizzazione della Confederazione, rappresentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), e l'approvazione del Cantone e del Comune di domicilio. Sia nella procedura di naturalizzazione che nella decisione di naturalizzazione moventi discriminatori possono sfociare in disparità di trattamento o nel rigetto della domanda.

Le condizioni materiali per ottenere l'autorizzazione della Confederazione sono elencate all'art. 11 LCit. Le autorità verificano se il richiedente si è integrato con successo nella comunità svizzera (lett. a), se si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere (lett. b) e se non compromette la sicurezza interna o esterna del Paese (lett. c). I criteri d'integrazione sono enumerati all'art. 12 LCit.

Nel quadro della Costituzione federale, i Cantoni e i Comuni possono decidere in piena autonomia se applicare gli stessi requisiti della Confederazione o prevederne di più o meno severi. Di regola è richiesta una durata di soggiorno cantonale e comunale minima da due a cinque anni (art. 18 LCit). Spesso però sono poste condizioni più severe, per esempio l'«autosufficienza economica». Per la naturalizzazione, Confederazione, Cantoni e Comuni riscuotono emolumenti che possono al massimo coprire le spese procedurali (art. 35 LCit). Tra i singoli Cantoni e Comuni gli emolumenti variano anche sensibilmente.

I giovani della terza generazione che sono nati in Svizzera e che vi hanno frequentato la scuola dell'obbligo per almeno cinque anni possono ottenere, a determinate condizioni, la naturalizzazione agevolata (art. 24a LCit). Anche i figli di un genitore naturalizzato (art. 24 LCit), i minorenni apolidi (art. 23 LCit) e il coniuge di un cittadino svizzero (art. 21 LCit) possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. Non hanno per contro diritto alla naturalizzazione agevolata le persone che vivono in unione domestica registrata con un cittadino svizzero. Per loro vigono però condizioni meno severe per quanto riguarda la durata del soggiorno rispetto a quelle previste dalla procedura ordinaria (art. 10 LCit).

Contro le discriminazioni nella procedura di naturalizzazione è applicabile soprattutto l'art. 8 cpv. 2 Cost. La disposizione vieta alle autorità di negare la naturalizzazione soltanto o prevalentemente a causa della regione di provenienza, del colore della pelle, della fede religiosa, del nomadismo o di altri motivi discriminatori. I link sottostanti rinviano a ulteriori norme in materia.

## Principali manifestazioni della discriminazione

Affermazioni razziste durante la procedura

Accertamenti a carattere discriminatorio

Rifiuto della naturalizzazione per ragioni discriminatorie